

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1

Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria.

(BURC n. 16 del 24 gennaio 2025)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge regionale, nel rispetto della [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#) (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della [Costituzione](#) e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, intende regolare, in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge e ai sensi della [l. 4/2013](#) e viste le linee guida aggiornate e semplificate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) con circolare n. 0000221 del 24 marzo 2022, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. La presente legge regionale, nel rispetto del [decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30](#) (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della [l. 5 giugno 2003, n. 131](#)), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare e incentivare l'innovazione delle attività professionali dei soggetti iscritti a una associazione riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) o aggregata a una forma aggregativa riconosciuta dal MIMIT riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale, sostenendo anche i diritti degli utenti, al fine di una sempre maggiore portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono per professioni non organizzate, ogni professione disciplinata dalla [l. 4/2013](#) e dalla circolare del MISE n. 0000221 del 24 marzo 2022.
2. Coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
3. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
4. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi

dell'articolo 27-bis del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#)), vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Art. 3

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della [l. 4/2013](#), la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
 - a) atto costitutivo e statuto;
 - b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
 - d) struttura organizzativa dell'associazione;
 - e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio, relativi alle attività professionali, oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
 - f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della [l. 4/2013](#), l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
 - a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
 - b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
 - c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
 - d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
 - e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
 - f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4, della [l. 4/2013](#).

Art. 4

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione di qualità e qualificazione dei servizi prestati, relativa:
 - a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
 - b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
 - c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4, della [l. 4/2013](#);
 - e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
1. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
 2. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, della [l. 4/2013](#), ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
 3. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 5

(Valorizzazione delle attività professionali e portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite dei soggetti)

1. Le associazioni professionali, riconosciute dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta dal MIMIT, operanti in Calabria e rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali non regolamentate, di cui alla [l. 4/2013](#), chiedono la valorizzazione e la portabilità delle certificazioni rilasciate ai propri iscritti in riconoscimento dell'attività e dei loro elenchi di professionisti associati, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
2. Il dipartimento regionale competente in materia, nel valorizzare le associazioni professionali già inserite nell'elenco tenuto dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta, verifica che i soggetti di cui al comma 1:
 - a) abbiano adottato un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
 - b) siano dotati di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
 - c) abbiano definito e approvato un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
 - d) prevedano un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
 - e) provvedano all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
 - f) rispettino la normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6

(Promozione dei soggetti professionali non organizzati)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni non organizzate, le associazioni professionali o forme aggregative riconosciute, ai sensi dell'articolo 5, partecipano stabilmente ai diversi tavoli istituzionali, promossi dalla Regione Calabria in cui si trattano le professioni e il lavoro autonomo professionale.

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.